



## TRIBUNALE DI PISA

### SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



#### Concordato minore

Il Giudice, dott.ssa Laura Pastacaldi, designata alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 142-1/ /2024 ,

esaminata la proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 78 e ss. CCI depositata il 9 dal

DANIELE SPINELLI (C.F.: SPNDNL80C08G702W), nato a Pisa (PI) il 08/03/1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Faccioli (codice fiscale FCCFNC95E09G628P, p.iva 02600020461, tel. 3406190955, pec: francesco.faccioli@pec.avvocatilucca.it, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della Cancelleria, con studio in Camaione, frazione Lido (LU), via Della Gronda n. 76, ed elettivamente domiciliato nel suo studio, assistito e coadiuvato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e dal gestore della crisi da quest'ultima nominato Dott. Luca Sodi, nato a Pisa (PI) il 17/04/1968, Dottore Commercialista e Revisore legale, iscritto all'ODCEC di Pisa al n. 330/A ed all'elenco dei Gestori presso l'OCC della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, con studio in San Giuliano Terme (PI), Via Luigi Alamanni lotto D/2A, n. 5, codice fiscale SDOLCU68D17G702I, pec lucasodi@pec.odcecpisa.it;

ha messo la seguente

#### Sentenza

1. Il ricorrente versa in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile *ratione temporis* stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del dott. Luca Sodi in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCI.

Le **cause del dissesto** che affligge il ricorrente derivano dall'indebitamento crescente, e non più fronteggiabile con mezzi ordinari, scaturente originariamente dall'apertura, nell'anno 2015, di un'attività di vendita al dettaglio di caffè in cialde, e più precisamente caffè sfuso in chicchi e macinato, esercitata

regolarmente in Pisa (PI), via Cattaneo n.57, sotto l'insegna di Punto Caffè. La citata attività, tuttavia, stentava a decollare, difficoltà comune alle nuove imprese. Nei primi due anni lavorativi nonostante impegno, dedizione e professionalità comprovati da una prolungata carriera di agente di commercio, il ricorrente faticava a sviluppare un giro di clientela sufficiente a far fronte ai propri esborsi, sia lavorativi che personali. Il perdurare gravoso della sua condizione economica, unito alla nascita della figlia avvenuta nel 2018, lo portavano a fruire di linee di credito, finanziamenti ed anche mutui per provvedere al sostentamento dell'attività e della famiglia. Tuttavia, nonostante l'ottenimento di plurime linee di credito che gli consentivano di far fronte alle proprie spese, le entrate si equiparavano con le uscite, indi per cui si vedeva costretto a vendere la propria attività di caffè ed intraprendeva nuovamente l'attività di agente di commercio con diverse società di beni e servizi. La situazione economica del ricorrente, alleggerita dalla cessione, è stata incisa anche dalla crisi familiare, che ha portato al divorzio dalla moglie, con il conseguente obbligo di mantenimento verso la figlia.

2. L'**esposizione debitoria** di cui l'istante è gravato ammonta ad € 68.030,96 e può essere meglio rappresentata dalla seguente tabella:

Creditore	Tipologia	Privilegio	Chirografo	Importo debito residuo
INPS	IVS-contributi inps	1° Gr. Art. 2753-2778		€ 15.852,37
Regione Toscana	Bolli auto	7° Gr. Art. 2758 - 2778		€ 370,47
INPS	Inps somme agg.ve	8° Gr. Art. 2754 - 2778		€ 1.938,11
MPS	fin.to MCC	14° Gr. Art. 2777 3° co.		€ 6.037,89
Agenzia Entrate	Imposte dirette	18° Gr. Art. 2752 1° co. - art. 2778		€ 8.981,36
Agenzia Entrate	Iva	19° Gr. art. 2752 3° co. - 2778		€ 4.204,43
MPS	c/c scoperto		€ 4.436,19	
CCIAA	diritto annuale		€ 485,48	
Findomestic	finanziamento		€ 35.469,74	
Compass	finanziamento		€ 729,00	
<b>SUB-TOTALE</b>			<b>€ 41.120,41</b>	<b>€ 37.384,63</b>
				<b>TOTALE € 78.505,04</b>

I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi.

Al passivo sopra rappresentato devono aggiungersi le spese rappresentate dagli onorari spettanti all'OCC pari, nonché dagli onorari spettanti all'advisor legale, per l'assistenza prestata al ricorrente nel deposito del piano. Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute, nonché al pagamento di rate di debito attraverso le trattenute operate in busta paga.

### 3. Il **patrimonio** del ricorrente

Il Sig. Spinelli non possiede immobili ma solo beni mobili, nello specifico un'autovettura FIAT Punto del 2008 e un c/c postale. L'autovettura, di scarso valore commerciale, è utilizzata dal Sig. Spinelli per la propria attività lavorativa.

Le poco significative giacenze sul c/c postale sono necessarie al ricorrente per far fronte alle necessità familiari.

L'unica fonte di reddito è costituita, dunque, dal lavoro di agente di commercio che il sig. Spinelli svolge da quando è cessata la precedente attività imprenditoriale di commercio di caffè. L'ultimo reddito annuale, risultante alla data di deposito del ricorso da dichiarazione ufficiale, ma da una situazione contabile al 31.12.2023, risulta di poco superiore ai € 23.500,00 lordi corrispondenti a circa € 1.500,00 netti.

I redditi percepiti dal ricorrente sono descritti nella tabella seguente:

Modello dichiarativo	Reddito complessivo	Reddito imponibile
UNICOPF 2023 redditi 2022	-€ 433,00	€ 0,00
UNICOPF 2022 redditi 2021	€ 19.800,00	€ 19.800,00
UNICOPF 2021 redditi 2020	€ 8.631,00	€ 8.631,00
UNICOPF 2020 redditi 2019	€ 19.959,00	€ 19.959,00
UNICOPF 2019 redditi 2018	€ 12.359,00	€ 12.359,00

La consistenza del patrimonio immobiliare del sovraindebitato appare più sinteticamente riepilogabile dalle seguenti tabelle:

4. Il **nucleo familiare** del ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, solo dal medesimo, e il ricorrente è gravato dall'obbligo di versare la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, oltre al sostenimento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia. in forza della sentenza di divorzio.

Il ricorrente ha quantificato le **spese necessarie al sostentamento** personale in € 861,76 mensili, cui vanno aggiunto € 250,00 mensili per il mantenimento della figlia importo, cui prudenzialmente aggiungere l'importo di € 50,00 mensile per eventuali spese straordinarie, per un importo complessivo di € 1.161,76 giudicato congruo e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.

5. La **proposta di piano** formulata dal debitore ai propri creditori prevede le seguenti condizioni:

Tenuto conto delle spese di mantenimento per come determinate, la quota di reddito a disposizione dei creditori ammonta ad € 300,00 mensili, per un periodo di 5 anni per un totale di **€ 18.000,00**.

Tale somma, al netto dei costi della procedura, sarà ripartita fra i creditori prevedendo una distribuzione che vedrà i creditori privilegiati beneficiari di una somma pari ad € 8.500,00 - corrispondente ad una

percentuale approssimativa del 23% del proprio credito - e quelli chirografari di una somma complessiva pari ad € 8.000,00 suddivisa in due classi, la prima che accoglie i creditori di natura non finanziaria, ai quali è riconosciuta una percentuale approssimativa del 21% del proprio credito, e la seconda che accoglie i creditori di natura finanziaria ai quali è riconosciuta una percentuale approssimativa del 19% del proprio credito, come di seguito specificato.

Creditore	Tipologia	Privilegio	Chirografo	importo debito residuo	importo proposto in pagamento	Importo per votazione	% soddisfatto
<b>1^ CLASSE</b>							
INPS	IVS-contributi inps	1° Gr. Art. 2753-2778		15.852,37	3.604,29	12.248,08	22,74%
Regione Toscana	Bolli auto	7° Gr. Art. 2758 - 2778		370,47	84,23	286,24	22,74%
INPS	Inps somme agg.ve	8° Gr. Art. 2754 - 2778		1.938,11	440,66	1.497,45	22,74%
MPS	fin.to MCC	14° Gr. Art. 2777 3° co.		6.037,89	1.372,81	4.665,08	22,74%
Agenzia Entrate	Imposte dirette	18° Gr. Art. 2752 1° co. - art. 2778		8.981,36	2.042,06	6.939,30	22,74%
Agenzia Entrate	Iva	19° Gr. art. 2752 3° co. - 2778		4.204,43	955,95	3.248,48	22,74%
				<u>37.384,63</u>	<u>8.500,00</u>	<u>28.884,63</u>	22,74%
<b>2^ CLASSE</b>							
CCIAA	diritto annuale		€ 485,48		100,00	100,00	20,60%
			€ 485,48		100,00	100,00	
<b>3^ CLASSE</b>							
MPS	c/c scoperto		€ 4.436,19		862,46	862,46	19,44%
Findomestic	finanziamento		€ 35.469,74		6.895,81	6.895,81	19,44%
Compass	finanziamento		€ 729,00		141,73	141,73	19,44%
			<u>€ 40.634,93</u>		<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	

I presumibili costi della procedura di concordato minore sono quantificati in € € 2.462,21 a titolo di compenso OCC e Gestore della Crisi (come da preventivo approvato).

6. La relazione del Gestore della Crisi 76 CCI ha attestato la **completezza ed attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda, nonché l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

7. Per quanto concerne la valutazione di **fattibilità della proposta**, l'O.C.C. formula una prognosi positiva, ritenendola ragionevolmente attuabile, sia pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri. Il giudizio dell'esperto appare condivisibile, atteso, da un lato, che l'assenza di qualsivoglia attività liquidatoria elimina ogni margine di incertezza in ordine alle tempistiche dell'adempimento e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori; dall'altro, che l'entità del versamento mensile sul quale si fonda il piano risulta proporzionata al reddito del sovraindebitato.

8. In base al comma 2 dell'art. 75 CCII, anche per il concordato minore, *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni e o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi?”.*

Il piano in discussione appare maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'**alternativa ipotesi liquidatoria**, posto che il debitore non possiede beni immobili ed ha come unico bene mobile un'autovettura di scarso valore.

9. L'OCC con relazione del 23/4/2025 ha rappresentato che nel termine assegnato sono pervenuti “voti favorevoli espressi (n. 1) per un ammontare complessivo di € 485,48; voti contrari espressi (n. 2) per un ammontare complessivo di € 9.284,75; voti non espressi e quindi considerati favorevoli per un ammontare complessivo di € 53.656,38”.

Risultano altresì le seguenti evidenze nelle tre classi previste nel concordato:

- 1^ classe: voti favorevoli o non espressi pari ad € 23.436,64 e n. 2 voti contrari pari ad € 4.848,56;
- 2^ classe: voti favorevoli (n. 1) o non espressi pari ad € 485,48 e nessun voto contrario;
- 3^ classe: voti favorevoli o non espressi € 30.219,74 e n. 1 voto contrario pari ad € 4.436,19.

La proposta è, dunque, approvata.

Conclusivamente si ritengono dunque sussistenti i presupposti iper l'omologa del concordato minore.

#### **OSSERVATO** che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

#### **RITENUTO** che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

#### **P.Q.M.**

**OMOLOGA** il piano del consumatore proposto da **Sig. Daniele Spinelli**, (C.F.: SPNDNL80C08G702W), nato a Pisa (PI) il 08/03/1980,

**DISPONE** che l'organismo di composizione della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie

**DISPONE** che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura

**DISPONE** che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva

**DÀ ATTO** che, ai sensi dell'art. 12-ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

**DISPONE** che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

**DISPONE** che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it).

Pisa, 13/08/2025

Il Giudice

Dott.ssa Laura Pastacaldi